

**Ricorso della Korn-OG Foderstof Kompagniet contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 novembre 2003**

**(Causa T-380/03)**

(2004/C 21/84)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 20 novembre 2003 la Korn-OG Foderstof Kompagniet, Viby (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti L. Harings e K. Landry, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. condannare la convenuta a versare alla ricorrente:
  - 82 702,12 EUR
  - 10 394,00 US\$, più gli interessi pari al 5 % in più del tasso di sconto danese applicabile dal 1° novembre 1999 o, in subordine, dalla notifica del ricorso, nonché,
  - 828,73 US\$,
- e
2. condannare la convenuta alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente chiede alla Commissione europea il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 238 CE in relazione ad un contratto di fornitura di segala panificabile alla Federazione russa. Essa fa inoltre valere gli interessi di mora.

Afferma che:

- essa avrebbe ottenuto l'appalto per la fornitura di segala panificabile alla Federazione russa in base al regolamento (CE) n. 111/1999. Essa avrebbe subito un grave danno a causa dell'ingiustificato ritardo nella presa in consegna della fornitura da parte dello Stato destinatario. Il ritardo sarebbe sorto in seguito al fatto che inizialmente la Federazione russa avrebbe lamentato talune mancanze della merce consegnata, che sarebbero poi risultate infondate in seguito agli accertamenti della Commissione europea. La ricorrente avrebbe dovuto finanziare per circa un anno i contributi pagati in Germania al Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).

- Alla luce dei principi del diritto dei contratti, la mancanza dello Stato destinatario dovrebbe essere ascritta alla Commissione europea, poiché quest'ultima si sarebbe avvalsa dello Stato destinatario per l'accettazione della fornitura. Pertanto, essa sarebbe responsabile del ritardo. La Commissione europea avrebbe riconosciuto la fondatezza della richiesta di risarcimento danni della ricorrente.

- La pretesa derivante dal ritardo sarebbe basata sul fatto che la cauzione prestata dalla ricorrente sarebbe stata ingiustamente dichiarata incamerata. La Commissione avrebbe adempiuto alle obbligazioni ad essa incombenti nei confronti della ricorrente solo dopo un anno. Vero è che, a tal riguardo, la ricorrente non aveva un contatto diretto con la Commissione europea, tuttavia l'agenzia nazionale di pagamento, il Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, avrebbe agito come semplice agenzia di pagamento della Commissione europea.

**Ricorso della società Izar Construcciones Navales S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 novembre 2003**

**(Causa T-381/03)**

(2004/C 21/85)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)*

Il 14 novembre 2003, la società Izar Construcciones Navales, S.A., con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti D. Jaime Folguera Crespo, Edurne Navarro Varona e D. Alfonso Guitiérrez Hernández, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione 27 maggio 2003, relativa ai presunti aiuti concessi a favore dei cantieri navali e statali spagnoli, e
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente nel presente procedimento, una società controllata dalla holding pubblica spagnola costituita dalla Sociedad Estatal de participaciones Industriales (SEPI) proprietaria di tutti i cantieri navali appartenenti allo Stato, impugna la decisione con cui l'istituzione contenuta ha dato avvio al procedimento di indagine formale prevista dall'art. 88, n. 2, CE, con riguardo a tre presunti aiuti consistenti nella concessione da parte del SEBI ai cantieri navali civili di Cadice e di Juliana nonché alla fabbrica di motori di Manises finanziamenti per un valore pari a 194,4 milioni di euro, nell'apporto di capitale da parte della SEBI nella AESA (Astilleros Españoles S.A.) per un valore pari a 252,4 milioni di euro, nonché nella compensazione di perdite da parte della SEBI a favore dei cantieri navali di Astano, Cadice e Juliana nonché a favore della fabbrica di motori di Manises per un valore pari a 68,2 milioni di euro. La detta decisione pone in discussione, a parere della ricorrente, la legittimità, sotto il profilo del diritto comunitario, di taluni aiuti autorizzati nel 1997 del settore medesimo, rispetto ai quali gli aiuti menzionati supra dovrebbero considerarsi quali aiuti integrativi.

A sostegno della domanda la ricorrente deduce:

- la violazione dell'art. 88 CE e dei regolamenti 659/1999<sup>(1)</sup> e 1013/1997<sup>(2)</sup>, nella parte in cui la decisione impugnata assume, quale fondamento normativo, l'art. 16 del regolamento 659/1999 per affermare che, nel caso in cui dovessero risultare incompatibili gli aiuti autorizzati nel 1997, occorrerà procedere alla loro ripetizione. A tal riguardo si afferma che la Commissione ha illegittimamente confuso gli aiuti di cui trattasi nella specie con aiuti esistenti ai sensi degli artt. 88, n. 1, e 17 e segg. del regolamento n. 659/1999.
- Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto la decisione impugnata fa venir meno le legittime aspettative della ricorrente in merito alla legittimità e irrevocabilità degli aiuti autorizzati di 1997.
- Violazione del principio della certezza del diritto, in considerazione della estemporaneità dell'azione della Commissione e dell'applicazione retroattiva della normativa successiva ad una situazione sorta anteriormente alla sua entrata in vigore. Secondo la ricorrente, la facoltà di procedere al recupero degli aiuti del 1997 avrebbe potuto essere esercitata solamente nell'ambito temporale all'uopo previsto, vale a dire prima del 1999, atteso che l'esercizio di tale facoltà è subordinato agli esiti dei programmi di controllo previsti nel regolamento n. 1013/1997 e nella decisione del 1997, scaduti a tale data.
- Manifesto errore di diritto, nella parte in cui la decisione impugnata sostiene che i presunti aiuti ivi contemplati sarebbero incompatibili con il mercato comune per il solo fatto di costituire aiuti integrativi a quelli autorizzati nei cantieri navali spagnoli dalla menzionata decisione del 1997.

Infine, la ricorrente invoca la violazione del principio di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione, con particolare riguardo all'esistenza di aiuti di Stato della specie.

(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(2) Regolamento (CE) del Consiglio 2.6.1997, n. 1013, relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 1).

**Ricorso della società Izar Construcciones Navales S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 novembre 2003**

**(Causa T-382/03)**

(2004/C 21/86)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)*

Il 17 novembre 2003, la società Izar Construcciones Navales S.A., con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti D. Jaime Folguera Crespo, Eurne Navarro Varona e D. Alfonso Guitiérrez Hernández, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare, a norma dell'art. 230 del Trattato CE, la decisione della Commissione 27 luglio 2003, relativa ai presunti aiuti concessi a favore dei cantieri navali e statali spagnoli;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente nel presente procedimento, la stessa della causa T-381/03 IZAR, impugna la decisione della Commissione con cui: